



TRIBUNALE FEDERALE

R.G.T.F. n. 18/25

Il Tribunale Federale, nella seduta del 10 novembre 2025, nelle persone di:

Dott. Giuseppe Severini Presidente (collegato da remoto)
Avv. Angela Inghilleri Componente, relatore est. (collegata da remoto)
Avv. Raffaella Vignotto Componente (collegato da remoto)

ha deliberato la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. 9/25 RGPF – di cui all’atto di deferimento della Procura Federale del 10 settembre 2025 - a carico dei signori:

- **Stefano MORENI** – all’epoca dei fatti Segretario della Sezione TSN di Milano – difeso dall’Avv. Federico Zanco;
- **Mario BERARDINETTI** - all’epoca dei fatti Presidente della Sezione TSN di Milano - difeso dall’Avv. Luca Castelli;
- **Alessandra CASTAGLIUOLO** - difesa dall’Avv. Federico Zanco;
- **Paolo POLLASTRI** - all’epoca dei fatti componente il Consiglio Direttivo e componente il Collegio del Revisori dei conti - difeso dall’Avv. Giuseppe Cordedda;
- **Claudio DAL PIVA** - all’epoca dei fatti componente il Collegio del Revisori dei conti – non costituito in giudizio;
- **Enrico SFULCINI** - all’epoca dei fatti componente il Collegio del Revisori dei conti - difeso dall’Avv. Sara Gennari
- Sig. **Carlo Alberto CANTU’** - all’epoca dei fatti componente il Consiglio Direttivo - non costituito in giudizio;



- Sig. **Giovanni SPOGLIANTI** - all'epoca dei fatti componente il Consiglio Direttivo - difeso dall'Avv. Emilio Carlo Maria Magnoni;
- Sig. **Luigi Gianmario GUADAGNI** - all'epoca dei fatti componente il Consiglio Direttivo – non costituito in giudizio;
-
- Sig. **Marco SCHIAVETTA** – all'epoca dei fatti componente il Consiglio Direttivo - difeso dall'Avv. Francesco Colletti;
- Sig. **Aniello OLIVA** - all'epoca dei fatti componente il Consiglio Direttivo - difeso dall'Avv. Paolo Iosca;
- Sig. **Marco Paolo LORENZINI** - all'epoca dei fatti componente il Consiglio Direttivo - non costituito in giudizio;
- Sig. **Andrea MARZORATI** - all'epoca dei fatti componente Consiglio Direttivo - difeso dall'Avv. Serena Grassi;
- Sig. **Alessio CARPARELLI** - all'epoca dei fatti componente Consiglio Direttivo - non costituito in giudizio
- **Gianluca MIRIZIO** - all'epoca dei fatti componente Consiglio Direttivo – difeso dall'Avv. Sara Gennari;

deferiti:

a) **Stefano Moreni** per essersi appropriato indebitamente di somme di titolarità della Sezione TSN di Milano pari a Euro 12.790,08 con bonifici bancari dal medesimo effettuati in quanto detentore delle credenziali di accesso e dispositive del conto sezionale (v. decisione del Tribunale federale del 18/02/2025 passata in giudicato), dal 15/12/2021 al 04/09/2023 come meglio specificato in premessa, nonché di aver trasferito indebitamente alla moglie



Alessandra Castagliuolo Euro 3.000,00 in data 21/06/2022 così cagionando gravi danni finanziari alla Sezione.

- b) **Stefano Moreni e Mario Berardinetti** in concorso tra loro per aver utilizzato indebitamente le carte carburanti intestate alla sezione TSN di Milano arrecando un grave danno alla stessa pari a Euro 26.500,00 tra il 2019 e il 2023 come meglio descritto in premessa, nonché per aver indebitamente utilizzato fondi pari a € 10.500,00 della sezione TSN di Milano per la loro iscrizione personale al Circolo Navigli di Milano tra il 15/01/2019 e il 03/02/2023;
- c) **Alessandra Castagliuolo** per essersi appropriata indebitamente di somme di titolarità della Sezione TSN di Milano pari a Euro 3.000,00 in data 21/06/2022 così cagionando danni finanziari alla Sezione;
- d) **Mario Berardinetti (Presidente), Carparelli Alessio, Cantù Carlo Alberto, Lorenzini Marco Paolo, Marzorati Andrea, Schiavetta Marco, Spoglianti Giovanni** (quali componenti del consiglio direttivo 2018-2021), nonché **Claudio Dal Piva** (dal 14/02/2016 al 17/03/2025), **Gianluca Mirizio** (dal 14/02/2016 al 18/04/2019), **Paolo Pollastri** (dal 17/11/2019 al 18/12/2019) **Sfulcini Enrico** (dal 14/02/2021 al 17/03/2025), quali componenti del collegio dei revisori dei conti sezionali nei periodi sopra indicati, anche in considerazione della rilevanza civilistica delle condotte loro imputabili descritte in narrativa, in concorso tra loro e comunque ciascuno per il proprio titolo e per quanto di ragione, a causa di negligenza, imprudenza e imperizia, per aver omesso nelle rispettive qualità di controllare e vigilare, nonché omesso di predisporre sistemi di controllo tra cui “il registro di cassa contante”



sulle modalità di gestione della cassa contanti sezionale, consentendo la sottrazione dei seguenti importi per ciascun anno 2018: € 177.535,80 (contante), 2019: € 151.117,98 (contante), 2020: € 217.002,39 (contante);

sulle modalità di gestione delle carte carburanti in dotazione alla Sezione;

sui pagamenti pari a € 10.500,00 della sezione TSN di Milano per la iscrizione personale di Mario Berardinetti e Stefano Moreni al Circolo Navigli di Milano tra il 15/01/2019 e il 03/02/2023;

così cagionando gravi danni finanziari alla Sezione.

e) Mario Berardinetti (Presidente), Cantù Carlo Alberto, Spoglianti Giovanni, Guadagni Luigi Gianmario, Oliva Aniello, Pollastri Paolo, Schiavetta Marco (quali componenti del consiglio direttivo 2021-2023), nonché Claudio Dal Piva (dal 14/02/2016 al 17/03/2025), Sfulcini Enrico (dal 14/02/2021 al 17/03/2025) e Paolo Pollastri (dal 14/02/2021 al 17/03/2021) quali componenti del collegio dei revisori dei conti sezionali nei periodi sopra indicati, anche in considerazione della rilevanza civilistica delle condotte loro imputabili descritte in narrativa, in concorso tra loro e comunque ciascuno per il proprio titolo e per quanto di ragione, a causa di negligenza, imprudenza e imperizia, per aver omesso nelle rispettive qualità di controllare e vigilare, nonché omesso di predisporre sistemi di controllo tra cui “il registro di cassa contante”



sulle modalità di gestione della cassa contanti sezionale, consentendo la sottrazione dei seguenti importi per ciascun anno 2021: € 261.658,65 (contante), 2022: € 234.397,96 (contante), 2023: € 179.487,76 (contante)

sulle modalità di gestione delle carte carburanti in dotazione alla Sezione;

sui pagamenti indebitamente effettuati da Stefano Moreni di cui alle lettere a) e c)

così cagionando gravi danni finanziari alla Sezione.

f) Spoglianti Giovanni, Schiavetta Marco, Pollastri Paolo, Cantù Carlo Alberto, Guadagni Luigi Gianmario (quali componenti del consiglio direttivo 2023 sino al commissariamento), anche in considerazione della rilevanza civilistica delle condotte loro imputabili descritte in narrativa, in concorso tra loro e comunque ciascuno per il proprio titolo e per quanto di ragione, consapevolmente o comunque a causa di negligenza, imprudenza e imperizia, per avere deliberato i componenti del consiglio direttivo il pagamento di un compenso in favore di Mario Berardinetti di € 2.300,00 al mese per sette mesi nel 2024 (totale € 16.100,00) come “direttore sportivo” della Sezione TSN di Milano in difetto dei requisiti normativi,

per aver consentito il rimborso a Mario Berardinetti per un viaggio a Coldrano (BZ) senza apparente motivazione istituzionale, per un totale di € 1.080,00, di cui € 780,00 tramite bonifico personale;

per aver disposto o comunque consentito la vendita delle medaglie d'oro di proprietà della Sezione TSN di Milano nel 2024 omettendo di



documentare la relativa operazione e il relativo corrispettivo che deve dunque ritenersi sottratto al patrimonio della Sezione;

per aver omesso di corrispondere le quote associative per gli anni 2023 e 2024 (tranne Paolo Pollastri che risulta averle corrisposte);

così cagionando gravi danni finanziari alla Sezione.

- g) Mario Berardinetti** per avere indebitamente percepito € 2.300,00 al mese per sette mesi nel 2024 (totale € 16.100,00) come “direttore sportivo” della Sezione TSN di Milano, senza un contratto o delibera autorizzativa, in assenza dei requisiti statuari, non comunicato a revisori o commercialista (doc. 44 e 45), nonché aver richiesto ed ottenuto rimborsi spese per un viaggio a Coldrano (BZ) senza apparente motivazione istituzionale, per un totale di € 1.080,00, di cui € 780,00 tramite bonifico personale (art. 43 Statuto Sezionale e circolare UITA) così cagionando gravi danni finanziari alla Sezione.
- h) Mario Berardinetti (Presidente), Cantù Carlo Alberto, Spoglianti Giovanni, Guadagni Luigi Gianmario, Oliva Aniello, Pollastri Paolo, Schiavetta Marco** (quali componenti del consiglio direttivo 2021-2023), per aver omesso di corrispondere le quote associative per gli anni dal 2021 al 2024 così cagionando gravi danni finanziari alla Sezione.
- i) Claudio Dal Piva** (dal 14/02/2016 al 17/03/2025), **Sfulcini Enrico** (dal 14/02/2021 al 17/03/2025), quali componenti del collegio dei revisori dei conti sezionali nei periodi sopra indicati, anche in considerazione della rilevanza civilistica delle condotte loro imputabili descritte in narrativa, in concorso tra loro e comunque ciascuno per il proprio titolo e per quanto di ragione, a causa di negligenza, imprudenza e imperizia, per avere omesso di vigilare e rilevare l'illeceità delle condotte descritte ai precedenti capi sub lett. a), b) c), d) e), f),



- g), h) e alla successiva lett. k) così cagionando gravi danni finanziari alla Sezione.*
- j) Claudio Dal Piva (dal 14/02/2016 al 17/03/2025), Sfulcini Enrico (dal 14/02/2021 al 17/03/2025) e Paolo Pollastri (dal 14/02/2021 al 17/03/2021) quali componenti del collegio dei revisori dei conti sezionali nei periodi sopra indicati, anche in considerazione della rilevanza civilistica delle condotte loro imputabili descritte in narrativa, in concorso tra loro e comunque ciascuno per il proprio titolo e per quanto di ragione, a causa di negligenza, imprudenza e imperizia, aver omesso di vigilare sull'operato della sezione TSN di Milano e sull'operato dei rispettivi dipendenti, nonché sulla situazione finanziaria, sugli adempimenti agli obblighi civili, fiscali, previdenziali e statutari, sulla regolarità della documentazione contabile della Sezione, così consentendo*
- al tesserato Stefano Moreni di commettere la seguente condotta accertata in via definitiva del Tribunale federale UITA con la decisione del 18/02/2025 e contribuire a cagionare il relativo danno alla Sezione TSN di Milano; essersi illecitamente impossessato di somme di titolarità della Sezione TSN almeno pari a 80.000,00 euro con le modalità descritte in narrativa, approfittando della sua funzione di Segretario della Sezione TSN di Milano e degli incarichi fiduciari conferitigli nella gestione del conto corrente bancario e nell'accesso alla cassaforte della Sezione, nonché per essersi reso inadempiente nell'assolvimento delle proprie funzioni, omettendo il pagamento di debiti della Sezione TSN di Milano senza giustificato motivo e occultando tali omissioni al Consiglio direttivo della Sezione al fine di procrastinare la propria condotta illecita in tal modo ledendo l'immagine e la reputazione della Sezione nei*



confronti dei creditori (Omessi pagamenti dovuti a MM S.p.A. in dipendenza della fornitura di acqua potabile – segnatamente n.4 insoluti di cui n. 2 relativi all’anno 2022 e n. 2 relativi all’anno 2023 - per complessivi € 2.697,00; Omessi pagamenti dovuti ad Iren S.p.A. in dipendenza della fornitura di energia elettrica - segnatamente n. 8 insoluti di cui n. 5 relativi all’anno 2022 e n.3 relativi all’anno 2023 – per complessivi € 38.578,72, di cui Moreni; Omessi pagamenti dovuti all’INPS - segnatamente n.6 cartelle esattoriali per contributi, interessi e sanzioni, n.4 delle quali notificate nell’anno 2019 e n.2 notificate nell’anno 2020 - per un ammontare complessivo di € 25.182; Dilazioni di pagamento, con piani di rateazione quinquennali, pattuite da Stefano Moreni con l’Agenzia delle Entrate in assenza di qualsivoglia autorizzazione o delega, in numero di 3, per complessivi € 46.840,36; Pagamenti dovuti in favore della Fiocchi Munizioni S.p.A. in dipendenza della fornitura di cartucce, ad onta dei numerosi solleciti ricevuti dal creditore). Condotta continuata dal 19/12/2018 al 31 ottobre 2023.

la commissione degli illeciti sub lett. a), b), c) ed h) che precedono;

così cagionando gravi danni finanziari alla Sezione.

k) Mario Berardinetti per aver percepito indebitamente dal 2016 al 2024 un compenso per la carica di presidente sezionale pari a Euro 199.066,96 così cagionando gravi danni finanziari alla Sezione, come sotto specificato per ciascun anno:

2016 16.158,40

2017 16.491,04



| | |
|------|-----------|
| 2018 | 21.661,68 |
| 2019 | 22.703,60 |
| 2020 | 23.888,34 |
| 2021 | 29.021,40 |
| 2022 | 27.742,50 |
| 2023 | 27.600,00 |
| 2024 | 13.800,00 |

k) **Mario Berardinetti** (Presidente), **Carparelli Alessio**, **Cantù Carlo Alberto**, **Lorenzini Marco Paolo**, **Marzorati Andrea**, **Schiavetta Marco**, **Spoglianti Giovanni**, **Guadagni Luigi Gianmario**, **Oliva Aniello**, **Pollastri Paolo** (quali componenti del consiglio direttivo dal 2018 sino al commissariamento, ciascuno per il rispettivo periodo di carica), nonché **Claudio Dal Piva** (dal 14/02/2016 al 17/03/2025), **Gianluca Mirizio** (dal 14/02/2016 al 18/04/2019), **Paolo Pollastri** (dal 17/11/2019 al 18/12/2019), **Sfulcini Enrico** (dal 14/02/2021 al 17/03/2025), quali componenti del collegio dei revisori dei conti sezionali nei periodi sopra indicati, anche in considerazione della rilevanza civilistica delle condotte loro imputabili descritte in narrativa, in concorso tra loro e comunque ciascuno per il proprio titolo e per quanto di ragione, in violazione dell'art. 41 dello Statuto e comunque del divieto di distribuzione illecita di utili ex art. 10 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, per avere:

quanto ai consiglieri federali indebitamente deliberato il pagamento di un compenso all'ex Presidente sezionale Mario Berardinetti come indicato alla lettera k);



quanto ai revisori dei conti omesso di rilevare l'illegittimità del compenso

così cagionando gravi danni finanziari alla Sezione.

Tutto ciò in palese e grave violazione, oltre che delle norme sopra richiamate, dell'art. 3 e dell'art. 41 dello Statuto UITA, dell'art. 10 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, degli artt. 3.1, 3.2, 5.1 lett. a) del Regolamento di Giustizia Sportiva UITA, degli artt. 2, 9 e 10 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 27, 29 dello Statuto Sezionale, nonché delle aggravanti ex art. 10 co. 1 lett. a) (abuso di potere e violazione dei doveri), d) (aver agito per motivi abietti), g) (aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità), i) (aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne altri)."

Con richiesta di condanna:

- per Stefano MORENI - per le condotte di cui ai capi a) e b) dell'incolpazione - alla sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di anni 5;
- per Mario BERARDINETTI - per le condotte di cui ai capi b) – d) – e) – g) – h) – k) – l) dell'incolpazione - alla sanzione della radiazione dall'Unione Italiana Tiro a Segno;
- per Giovanni SPOGLIANTI - Carlo CANTU' – Marco SCHIAVETTA per le condotte di cui ai capi d) – e) – f) – h) – l) dell'incolpazione - alla sospensione da ogni attività sportiva e social per la durata di anni 4 e mesi 6;
- per Paolo POLLASTRI, per le condotte di cui ai capi d) – e) – f) – h) – j) – l) dell'incolpazione - alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di anni 2 e mesi 6;



- Luigi Gianmario GUADAGNI – qualora non fosse stata approvata l'applicazione consensuale di sanzione prima del deferimento - per le condotte di cui ai capi e) – f) – h) – l) dell'incolpazione - alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di anni 2 e mesi 6;
- per Aniello OLIVA - per le condotte di cui ai capi e) – h) – l) dell'incolpazione - alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di anni 1 e mesi 6;
- per Alessio CARPARELLI - per le condotte di cui ai capi d) ed l) dell'incolpazione - alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di anni 2 e mesi 6;
- per Gianluca MIRIZIO - per le condotte di cui ai capi d) ed l) dell'incolpazione - alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di anni 2 e mesi 6;
- per Claudio DAL PIVA - per le condotte di cui ai capi d) - e) – j) - i) – l) dell'incolpazione - alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di anni 5;
- per Enrico SFULCINI - per le condotte di cui ai capi d) - e) – j) - i) – l) dell'incolpazione - alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di anni 3 e mesi 6;
- per Andrea MARZORATI e Marco Paolo LORENZINI - per le condotte di cui ai capi d) ed l) dell'incolpazione - alla sospensione da ogni attività sportiva e social per la durata di anni 2 e mesi 6;
- per Alessandra CASTAGLIUOLO - per le condotte di cui al capo c) dell'incolpazione - alla sospensione da ogni attività sportiva e social per la durata di anni 2.



FATTO

Il presente procedimento ha origine da una relazione a firma del Commissario Straordinario del TSN Milano trasmessa in data 16 gennaio 2025 alla Procura Federale, avente ad oggetto l'esito delle verifiche amministrative – contabili - finanziarie che lo stesso Commissario Federale aveva disposto al fine di una puntuale ricostruzione della gestione della Sezione dall'anno 2018 e sino all'anno 2023. Per bene portare a termine l'incarico, l'Avv. Filippo Giancola si era avvalso della collaborazione di professionisti qualificati ed in particolare, della Dott.ssa Beatrice Casadei (perito informatico) e dei Dottori Luca Abatini e Massimo Biffi (revisori contabili), che avevano redatto elaborati con le risultanze del compito ricevuto.

A seguito del predetto attento accertamento, riversato nel corpo della relazione a firma del Commissario Straordinario alla quale venivano anche allegati numerosi e rilevanti documenti, la Procura Federale dava avvio al presente procedimento, emergendo plurime e gravi irregolarità contabili ed amministrative ipotizzabili a carico degli odierni incolpati che, a vario titolo, con condotte ora commissive ora omissive a rilevanza disciplinare, sarebbero venuti meno ai loro doveri istituzionali, violando ripetutamente norme federali e contribuendo ad incrementare il grave dissesto finanziario in cui versava la Sezione TSN di Milano al momento del commissariamento.

In particolare, veniva affermato che il Berardinetti, nella sua qualità di Presidente della Sezione TSN di Milano, avrebbe:

- ottenuto un rimborso spese (vitto – alloggio – benzina – autostrada) per un soggiorno a Coldrano (BZ), senza che lo stesso fosse collegato ad attività sportiva e/o istituzionale o meramente di rappresentanza;



- utilizzato il furgone sezionale per uso esclusivamente personale e restituendolo danneggiato;
- fatto fondere in lingotti le medaglie d'oro di proprietà della Sezione, alcune di valore anche storico, per poi venderli, senza che vi fosse una delibera del Consiglio Direttivo e senza tracciabilità del denaro ottenuto;
- percepito indebitamente ingenti emolumenti ricoprendo l'incarico di "direttore sportivo" della Sezione;
- omesso di versare, assieme ad altri Consiglieri, la quota associativa annuale.

Parimenti, sempre secondo la prospettazione della Procura Federale, i componenti il Consiglio Direttivo si sarebbero resi responsabili, in uno all'ex Presidente ed al Collegio dei Revisori, dell'omesso controllo e vigilanza nei confronti del Moreni consentendogli di perpetrare, indisturbato, plurime appropriazioni indebite di denaro in danno della Sezione.

Andando nel dettaglio, dalla relazione gestionale/contabile a firma della Dott.ssa Casadei emergerebbero anzitutto molteplici anomalie e discrepanze fra i dati di cassa – *pos* e contabilità, con significative differenze tra incassi dichiarati e contabilizzati: il che avrebbe portato, nel periodo tra il 2018 ed il 2023, ad un ammanco di ben 1.221.200,54 euro, somma ritenuta sottratta dalle casse del TSN Milano.

Dal punto di vista prettamente contabile, dai controlli operati dalla dott.ssa Casadei era risultato che:

- la "cassa 2" (*Fondo Economato*) non presentava movimentazioni per quasi tutti gli esercizi, ad eccezione di un'unica uscita nel 2023;
- ogni anno venivano contabilizzate decine di debiti con causale "*reintegro fondo economato*", che non transitavano da casse intermedie (ad esempio, 44 registrazioni nel 2018 per € 59.094,84; 32 nel 2023 per € 31.088,60):



- la “cassa 3” era stata utilizzata quasi esclusivamente per operazioni con determinati soggetti (in particolare Antonella Naccataro, e in alcuni anni anche SODEXO, RUEG, UITS, ESATTORIA), con operazioni di entrata e uscita che si compensavano;
- ogni anno venivano contabilizzati come competenze dell’anno in corso, debiti e crediti di competenza di esercizi precedenti, in alcuni casi con causali o date incongruenti.

Dall’analisi, invece, operata dai Dott.ri Abatini e Biffi (revisori contabili) avente ad oggetto la verifica di pagamenti ai dipendenti, gli incassi ed i pagamenti, la riconciliazione bancaria, i residui attivi/passivi e le pendenze tributarie/previdenziali dal 2018 al 2023, sarebbero emersi:

- l’omessa tenuta del “registro di cassa contante” e della “scheda contabile di cassa” (che consente il riscontro delle movimentazioni in contabilità): il che avrebbe comportato la rilevazione contabile degli incassi di contante sul libro giornale generale, soltanto nel conto acceso alla banca contestualmente al versamento del contante, senza movimentazione alcuna sul conto “cassa contante”. Mancava, dunque, il riscontro dell’effettiva quantità di denaro presente in cassa prima del versamento in banca. Nel periodo in esame, dal 2018 al 2023, emergerebbe dunque una differenza tra gli incassi di contante rilevati dal gestionale di sportello e i versamenti di contante in banca di ben **1.620.356,00** euro;
- l’appropriazione indebita da parte del Moreni della ulteriore somma di 12.790,08 euro, oltre quella già accertata in precedenza, nonché l’invio da parte di costui di un bonifico dell’importo di 3.000,00 euro dal conto sezionale a quello intestato alla moglie, Alessandra Castagliuolo e ciò in completa assenza di reale giustificativo;



- l'utilizzo indebito per fini del tutto personali da parte di Berardinetti e Moreni, di due carte carburanti sezionali con conseguente danno per il TSN Milano per un importo pari a 24.980,00 euro;
- il pagamento con denaro non personale bensì della Sezione in favore del *Circolo Navigli* di Milano, delle quote di iscrizione a soci del predetto sodalizio, del Berardinetti e del Moreni negli anni dal 2019 al 2023, con conseguente danno cagionato pari a 10.800,00 euro;
- la mancata corrispondenza tra saldi di bilancio e saldi bancari per importi assai elevati, nonché la mancata contabilizzazione di piani di rateizzazione di debiti fiscali per € 44.449,98.

In ultimo, dai controlli operati dal Sig. Pietro Marfia, delegato dal Commissario Straordinario, sarebbe emerso, per ciò che qui interessa:

- l'omesso versamento della quota associativa per l'anno 2024 da parte del Presidente Berardinetti e di tutti i Consiglieri ad eccezione di Pollastri Paolo;
- l'indebita percezione di emolumenti da parte del Berardinetti pari ad euro 16.100,00 per il 2024.

Così delineati i tratti essenziali dei fatti esposti nella relazione del Commissario Straordinario del TSN Milano rilevanti per il presente procedimento, la Procura Federale, ravvisando contenuti a rilevanza disciplinare, dava avvio al presente procedimento mediante formale iscrizione in data 25 febbraio 2025 e procedendo alla doverosa attività di indagine (il cui termine veniva prorogato per due volte dal Procuratore Generale dello Sport presso il C.O.N.I.), consistita essenzialmente nella escussione di persone informate sui fatti e nell'acquisizione di documentazione.

All'esito, ritenuta la fondatezza dei fatti descritti e la sussistenza di condotte disciplinarmente rilevanti in capo all'ex Presidente Berardinetti, all'ex Segretario



Moreni, ai membri del Consiglio Direttivo che si erano succeduti nel tempo dal 2018 al 2023, nonché dei Revisori dei Conti che si erano avvicendati dal 2016 al 2025, la Procura Federale emetteva in data 26 giugno 2025 avviso di intendimento al deferimento.

A seguito di notifica del predetto atto:

- Marzorati veniva escusso su sua richiesta dalla Procura Federale al fine di chiarire la sua posizione;
- Mirizio, Oliva, Pollastri, Schiavetta, Sfulcini, Spoglianti, Dal Piva depositavano memorie difensive nel corpo delle quali eccepivano: in via preliminare, l'avvenuta lesione del diritto di difesa conseguente alla mancata messa a loro disposizione degli allegati da 47 a 50 alla Relazione del Commissario Straordinario, e/o la prescrizione delle violazioni conseguente al decorso del tempo, e/o la violazione del principio del *ne bis in idem* in relazione ai fatti oggetto del procedimento disciplinare n. 16/25 RG TF, nel quale veniva emesso provvedimento decisorio non più soggetto ad impugnazione; nel merito si dichiaravano estranei ai fatti contestati.
- il sig. Guadagni in data 24 luglio 2025 richiedeva, ex art. 41, comma 1, del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., di definire la propria posizione con l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di anni uno.

La Procura Federale, prestatò il consenso alla definizione della posizione del GUADAGNI, procedeva per tutti gli altri con l'azione disciplinare con atto di deferimento datato 10 settembre 2025, chiamandoli a rispondere delle violazioni ivi contestate e concludendo con richiesta di applicazione di sanzioni, così come indicate in premessa.



Con ordinanza ex art. 34, lett. c) del Regolamento di Giustizia UITA del 15 settembre 2025, il Presidente del Tribunale Federale, in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura Federale, fissava l'udienza di trattazione per il giorno 27 ottobre 2025, ore 16,30.

Nei termini previsti dall'art. 34 lett. E) del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., si costituivano depositando memorie difensive l'Avv. Luca Castelli nell'interesse di BERARDINETTI Mario; l'Avv. Serena Grassi nell'interesse di MARZORATI Andrea; l'Avv. Sara Gennari nell'interesse di MIRIZO Gianluca e SFULCINI Enrico; l'Avv. Paolo Iosca nell'interesse di OLIVA Aniello; l'Avv. Francesco Colletti nell'interesse di SCHIAVETTA Marco; l'Avv. Emilio Carlo Maria Magnoni nell'interesse di SPOGLIANTI Giovanni; l'Avv. Giuseppe Cordedda, quale difensore del deferito POLLASTRI Paolo (atto del 23 gennaio 2025); (atto del 24 gennaio 2025), .

Si costituivano per mezzo di difensore, che non depositava memorie, i deferiti MORENI Stefano e CASTAGLIUOLO Alessandra.

Non si costituivano per mezzo di difensore e non inviavano note scritte difensive gli incolpati CANTU' Carlo Alberto, LORENZINI Marco Paolo, CARPARELLI Alessio, GUADAGNI Luigi Gian Marco, DAL PIVA Claudio

Con note difensive depositate, i difensori costituiti in via preliminare reiteravano le medesime eccezioni già sollevate a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ed afferenti la improcedibilità dell'azione disciplinare per violazione del principio del ne bis in idem, e/o l'intervenuta prescrizione e/o l'esser venuta meno la qualità di socio iscritto/tesserato U.I.T.S.

Nel merito, chiedevano il proscioglimento degli incolpati per la infondatezza della notizia di illecito disciplinare, sia per estraneità ai fatti contestati.

All'udienza del 27 ottobre 2025 erano presenti, con partecipazione da remoto: il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, l'Avv. Paolo Iosca per il Sig. OLIVA Aniello



pure presente, l'Avv. Emilio Carlo Maria Magnoni per il Sig. SPOGLIANTI Giovanni pure presente, l'Avv. Francesco Coletti per il Sig. SCHIAVETTA Marco assente, l'Avv. Serena Grassi per il Sig. MARZORATI Andrea assente, l'Avv. Federico Zanco per i Sigg. MORENI Stefano e CASTAGLIUOLO Alessandra assenti, l'Avv. Giuseppe Cordedda per il Sig. POLLASTRI Paolo assente, l'Avv. Luca Castelli per il Sig. BERARDINETTI Mario assente, l'Avv. Sara Gennari per i Sigg. MIRIZIO Gianluca e SFULCINI Enrico entrambi assenti.

L'udienza veniva differita al successivo 10 novembre 2025 ore 16,20 per ragioni organizzative del Tribunale Federale, nonché per consentire alla Procura Federale di versare in atti idonea attestazione comprovante il tesseramento U.I.T.S. della deferita CASTAGLIUOLO Alessandra, relativamente all'anno 2022.

Alla udienza del 10 novembre 2025, erano presenti il Procuratore Federale UITA Avv. Fabio Pennisi, l'Avv. Paolo Iosca per il Sig. OLIVA Aniello pure presente, l'Avv. Emilio Carlo Maria Magnoni per il Sig. SPOGLIANTI Giovanni assente, l'Avv. Francesco Coletti per il Sig. SCHIAVETTA Marco assente, l'Avv. Serena Grassi per il Sig. MARZORATI Andrea assente, l'Avv. Federico Zanco per i Sigg. MORENI Stefano e CASTAGLIUOLO Alessandra entrambi assenti, l'Avv. Giuseppe Cordedda per il Sig. POLLASTRI Paolo assente, l'Avv. Luca Castelli per il Sig. BERARDINETTI Mario assente, l'Avv. Valeria Finocchio in sostituzione dell'Avv. Sara Gennari per i Sigg. MIRIZIO Gianluca e SFULCINI Enrico entrambi assenti.

Preliminarmente, il Procuratore Federale procedeva a formale correzione dell'atto di deferimento laddove, in riferimento alla posizione di POLLASTRI Paolo, per errore materiale era stata omessa l'indicazione del capo "L" della incolpazione, tra quelle a costui ascritte nella parte riguardante le richieste finali di applicazione di sanzioni.

A questo punto il Presidente, non essendo sopraggiunte ulteriori richieste di definizione del procedimento ex art. 34, lett. b) del Regolamento di Giustizia U.I.T.S.,



dava la parola al Procuratore Federale ed ai difensori costituiti che concludevano riportandosi ai rispettivi atti, mentre l'Avv. Zanco si rimetteva al Tribunale (*"attende la Pronuncia del Tribunale Federale"*) non avendo depositato in precedenza scritti difensivi.

A questo punto, il Collegio, non essendovi null'altro da discutere, si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI

In via preliminare, il Tribunale Federale ha preso atto dell'intervenuta definitività dell'accordo tra GUADAGNI Luigi Gianmario e la Procura Federale per l'applicazione consensuale della sanzione dalla sospensione da ogni attività sociale e sportiva per la durata di anni uno, circostanza questa che inibisce l'ulteriore valutazione/decisione in ordine alla sua posizione.

Ciò posto, occorre anzitutto affrontare le eccezioni sollevate dalle difese sia in ordine all'intervenuta prescrizione dei fatti contestati sino al 2018, sia con riguardo alla lamentata improcedibilità dell'azione disciplinare per violazione del principio del *ne bis in idem* in relazione ai fatti già oggetto di decisione di questo Tribunale Federale nel procedimento n. 16/25 R.G. TF ed in particolare alla contestazione di omessa vigilanza per la quale i membri del Consiglio Direttivo, ad esclusione del Presidente, erano stati prosciolti con pronuncia divenuta definitiva.

Quanto al primo profilo, è noto che a mente dell'art. 45 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., il potere di sanzionare i fatti a rilevanza disciplinare si estingue, per ciò che attiene la materia gestionale ed economica, entro il termine della sesta stagione sportiva successiva a quello in cui è stata commessa la violazione qualora la Procura Federale non lo abbia esercitato (con l'azione disciplinare/atto di deferimento).

Atteso che l'azione disciplinare veniva promossa il 10 settembre 2025, sono da dichiararsi prescritte tutte le violazioni commesse sino al 31 dicembre 2018.



Quanto, poi, alla eccezione della violazione del principio del *ne bis in idem*, il Tribunale Federale la ritiene meritevole di accoglimento, nei termini che seguono.

Giova a tal proposito premettere che come è noto, l'istituto del *ne bis in idem* assolve ad una funzione di garanzia generale riconosciuta dall'ordinamento generale, e così di quello sportivo che ne è parte, che impone che un soggetto non sia sottoposto ad un nuovo procedimento per il medesimo fatto se è stato già condannato o prosciolto con sentenza definitiva divenuta irrevocabile. Dal punto di vista sostanziale rileva il divieto di punire più volte il medesimo soggetto per uno stesso fatto e ciò in virtù del principio di offensività e proporzionalità tra pena ed offesa, dovendosi qui latamente intendere per "*pena*" anche la sottoposizione ad un nuovo procedimento per uno stesso fatto: il che dal punto di vista oggettivo rileva anche per la certezza del diritto.

Nel caso che qui ci occupa, la violazione di detto principio, ritiene il Tribunale Federale, riguarda i fatti contestati a capi *a) - d) ed e)*, limitatamente alle condotte contestate all'ex Segretario, all'ex Presidente ed ai componenti il Consiglio Direttivo. Per ciò che concerne il **CAPO A)**, non può non rilevarsi come la Procura Federale abbia proceduto a contestare al deferito MORENI Stefano, di essersi appropriato indebitamente di ulteriori somme di denaro della sezione TSN di Milano, rispetto a quelle che ad avviso dell'inquirente erano state oggetto della decisione resa dal Tribunale Federale nel procedimento n. 16/25, con la quale il Collegio gli aveva applicato la sanzione della radiazione.

Il Tribunale Federale ravvisa però nei fatti descritti all'attuale capo *a)*, la riproposizione di quelli già oggetto di precedente decisione ed in particolare quelli ricompresi al capo *1)* di quella incolpazione: tanto che condotta descritta, tempo di commissione delle violazioni, ammontare del danno patrimoniale cagionato, sono del tutto sovrapponibili.



Parimenti, ai capi *d)* ed *e)* dell'atto di deferimento, l'ex Presidente ed i Consiglieri Spoglianti, Cantù, Schiavetta, Pollastri, Oliva Carparelli, Marzorati e Lorenzini sono chiamati a rispondere *“in concorso tra loro e comunque ciascuno per il proprio titolo e per quanto di ragione, a causa di negligenza, imprudenza e imperizia, per aver omesso nelle rispettive qualità di controllare e vigilare, nonché omesso di predisporre sistemi di controllo tra cui il registro di cassa contante”*.

Ciò che in sostanza si contesta loro è l'aver posto in essere una condotta omissiva, consistita nel non aver operato controlli né vigilato. Ebbene, anche in questo caso le due contestazioni descritte ai capi *d)* ed *e)*, riguardanti la violazione del generico dovere di vigilanza e controllo nella parte in cui sono rivolte ad ex Presidente e Consiglieri, sono del tutto sovrapponibili al capo 2) dell'atto di deferimento relativo al procedimento n. 16/25 R.G. TF.

A tal proposito, giova ricordare che, con precipuo riferimento a tali condotte omissive contestate, questo Tribunale Federale, con decisione resa all'udienza del 18 febbraio 2025 nel procedimento n. 16/25 RG TF, ha ritenuto la responsabilità disciplinare in capo al solo presidente Berardinetti: responsabilità derivante dalla violazione del dovere di vigilanza, connesso alla posizione di garanzia collegata alla carica da costui ricoperta, indispensabile per assicurare una corretta gestione sia organizzativa che amministrativa della Sezione.

Quanto, invece, alla posizione dei componenti il Consiglio Direttivo, costoro venivano prosciolti poiché il dovere di un puntuale controllo sulla gestione economica finanziaria e fiscale della Sezione, compete per previsione statutaria sui Revisori dei Conti, organo a ciò deputato.

Pertanto, con riferimento ai capi a) – d) - e) si impone una declaratoria di improcedibilità nei confronti di MORENI Stefano, BERARDINETTI Mario, POLLASTRI Paolo, CANTU' Carlo Alberto, SPOGLIANTI Giovanni, SCHIAVETTA Marco, OLIVA



Aniello, LORENZINI Marco Paolo, MARZORATI Andrea, CARPARELLI Alessio, perché i fatti sono stati già oggetto di precedente decisione divenuta definitiva.

Quanto, infine alla lamentata violazione del diritto di difesa conseguente alla mancata messa a disposizione degli incolpati di parte della documentazione allegata alla Relazione del Commissario Straordinario, il Collegio stima che non vi sia stata alcuna lesione, atteso che la Procura Federale non soltanto ha prontamente messo a disposizione la documentazione mancante, ma soprattutto ha prorogato il termine concesso con l'avviso di conclusione delle indagini. Pertanto, l'eccezione va rigettata.

Risolte le questioni preliminari e prima di passare all'analisi delle censure mosse ai deferiti, il Collegio rileva che, in una visione di insieme davvero appare inquietante e desolante la situazione emersa a seguito degli approfonditi controlli operati dal Commissario Straordinario di Milano, circa la gestione a dir poco "eterodossa" della importantissima Sezione TSN da parte di coloro che vi erano istituzionalmente tenuti a comportamenti irreprensibili. È risultata, nell'insieme e per più tratti, una gestione che si è spinta ben fuori dalle regole e gravemente improntata, in passaggi essenziali, al perseguimento di interessi personali: è emerso di organi apicali che hanno agito in totale incuranza e finanche spregio dei doveri basilari su di loro gravanti, in completa antitesi rispetto ai valori di lealtà propri delle discipline sportive; e con condotte protese a conseguire - ricorrendo a modalità anche fuori da ogni regola - vantaggi economici personali, causando gravissimo danno, materiale e morale, per la Sezione: cui è stata sottratta, dal 2018 al 2024, una complessiva imponente somma di danaro, quantificata in ben quasi due milioni di euro.

Si è arrivati, come si avrà modo di specificare, a tenere comportamenti talmente del tutto disinvolti e deplorabili; finanche, in spregio a qualsiasi cura e moralità, ad arrivare addirittura a far fondere, in maniera del tutto arbitraria, le medaglie d'oro



del TSN di Milano, alcune delle quali anche di grande valore storico e comunque identitario: per poi spregiudicatamente vendere i lingotti ed incassare il danaro contante ricavato, e questo in assoluta assenza di contabilizzazione e tracciabilità dell'operazione. Comportamento che, da solo, segna il livello morale cui ci si è spinti. Fatta questa doverosa premessa e passando al merito, si rileva come dal compendio probatorio versato in atti emerga con certezza la responsabilità dei prevenuti, con le esclusioni e limitazioni che saranno evidenziate dall'analisi dei singoli capi di incolpazione ad incominciare dal capo b), atteso che, come sopra specificato, per il capo a) opera il principio del divieto del *bis in idem*.

CAPO B)

Come già specificato in premessa, a MORENI ed a BERARDINETTI viene imputato l'utilizzo indebito delle carte carburanti intestate alla sezione TSN di Milano, nonché di aver pagato, indebitamente con denaro sezionale, la loro iscrizione come soci del *Circolo Navigli* di Milano dall'anno 2019 sino al 2023.

Sul punto, dal materiale probatorio raccolto ed in particolare sia dai documenti acquisiti che dagli accertamenti operati, emerge in maniera inequivocabile la responsabilità disciplinare dei prevenuti. Dall'analisi dei documenti allegati alla relazione del Commissario Straordinario, nonché dal contenuto degli elaborati a firma dei professionisti incaricati, è emerso come i predetti si fossero appropriati sia di beni che di denaro della Sezione TSN, per fini esclusivamente personali.

Andando nel dettaglio, dalla relazione a firma di Marfia, dalle fatture commerciali relative alle tre carte carburanti in possesso della Sezione TSN Milano rilasciate dalla società Q8, è accertato che il MORENI Stefano ed il BERARDINETTI Mario, abbiano indebitamente utilizzato le carte carburanti sezionali, effettuando rifornimenti a veicoli privati per esclusivo vantaggio personale.



Dall'analisi dei dati e da quanto si legge nella relazione "Marfia", è emerso che nel periodo dal 2019 al 2023 le carte carburanti avevano prodotto il seguente consumo:

- 1) Carta n. 7029000400000921860 - €. 5.550,00 (uso sezionale/uso personale di Moreni)
- 2) Carta n. 7029000400000921852 - €. 5.425,00 (uso sezionale/uso personale di Moreni)
- 3) Carta n. 7029000400000921878 - €. 14.005,00 (in uso esclusivo al Berardinetti)

Ed infatti, gli elementi dai quali risulta comprovato l'utilizzo indebito da parte del BERARDINETTI di un bene di pertinenza esclusiva della Sezione, sarebbero i seguenti:

- i rifornimenti effettuati con l'utilizzo della carta n. 3, riguardavano benzina super senza piombo e non anche diesel (furgone sezionale);
- a volte i rifornimenti erano di importi talmente bassi che potevano essere ricondotti soltanto ad un ciclomotore, veicolo non in uso/proprietà della Sezione;
- dall'esame delle fatture Q8, si è rilevato un utilizzo della carta carburante a cadenza non soltanto sicuramente settimanale, ma talvolta anche giornaliero ed addirittura a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro;
- alcuni rifornimenti erano stati effettuati in date in cui il Poligono era chiuso per le ferie estive ed in località come Diano Marina o via De Gasperi a Milano, riconducibili a luoghi frequentati dal BERARDINETTI;
- pur essendo previsto dal sistema, non era mai stata registrata volta per volta, la targa del veicolo che effettuava i rifornimenti.



Parimenti, dall'analisi a campione delle carte carburanti n. 1 e n. 2, emergeva l'utilizzo delle stesse sia per esigenze del Poligono, che per quello personale del MORENI.

E così, in più occasioni è stato riscontrato che la carta numero 1 era stata utilizzata nel Comune di Ospiate, frazione di Bollate, luogo di residenza del MORENI, per rifornire veicoli a benzina.

Significativa, tra l'altro, della pervicacia con la quale si faceva uso indebito di tale bene, è la circostanza che, anche dopo aver ricevuto a giugno 2023 formale avviso di indagini interne nei suoi confronti in merito alle condotte poste in essere quale Segretario della Sezione, incurante di ciò il MORENI aveva continuato ad utilizzare indebitamente ed impropriamente la carta carburanti a suo vantaggio. In particolare, ad esempio, in data 15 giugno 2023 venivano da lui effettuati ben due rifornimenti a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro, utilizzando la carta carburante n. 1 presso il distributore Q8 di Bollate, luogo di sua residenza.

Parimenti, anche lo stesso BERARDINETTI, cioè colui che aveva avviato le indagini interne nei Confronti dell'ex segretario, proseguiva imperturbato nell'utilizzo indebito della carta numero 3 a suo vantaggio: il che dà conto della spregiudicatezza dei comportamenti tenuti da costoro e diretti ad attingere senza esitazioni dalle casse del sodalizio, con danno materiale e morale per la Sezione TSN di Milano.

Quanto poi alla contestazione che vede MORENI e BERARDINETTI rispondere dell'utilizzo indebito di somme di denaro del TSN di Milano per effettuare la propria iscrizione al Circolo Navigli di Milano, il Tribunale Federale ne ritiene provata la responsabilità disciplinare.

Infatti, dall'analisi operata dai Dottori Biffi ed Abatini, sono stati rilevati n. 3 pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario nel 2019, nel 2020 e nel 2023 dal conto corrente intestato al TSN Milano, in favore del Circolo Navigli di Milano per un



importo complessivo di euro 10.500,00. Tali disposizioni di pagamento riportavano, come giustificativo di spesa, la causale della sponsorizzazione del premio Brera ed il versamento della quota associativa a favore dei signori MORENI e BERARDINETTI.

Quindi costoro, inserendo la causale relativa alla sponsorizzazione da parte del TSN Milano dell'evento organizzato dal predetto Circolo, avevano utilizzato danaro della Sezione TSN per pagare la propria personale iscrizione a soci (e successivi rinnovi), contravvenendo ai doveri loro imposti da norme statutarie e federali, abusando della carica o incarico ricoperti.

CAPO C)

Al detto capo di incolpazione è contestato alla tesserata CASTAGLIUOLO Alessandra, moglie di MORENI Stefano, di essersi appropriata illegittimamente della somma di 3.000,00 euro, bonificatale in data 21 giugno 2022 dal conto della Sezione su disposizione del marito e riportante la causale *“Ricarica carta credito per trasferta Francia settore agonistico TSN Milano”*.

Dall'esame della documentazione versata in atti, nonché dal contenuto delle Relazioni, si è constatato come la predetta somma di denaro fosse stata versata in favore della CASTAGLIUOLO, in assenza di giustificativi di spesa. Da ciò è dato dedurre che si era trattato di un espediente studiato per evitare che qualcuno scoprisse, quando a seguito di un controllo non approfondito, l'indebita appropriazione indebita del denaro sezionale. Né è scevra da censura la condotta della deferita che, ricevute somme di danaro a lei non dovute, non ha inteso restituirle: ciò a dimostrazione che l'intento ultimo era di sottrarre danaro al sodalizio sportivo.

CAPI D) ed E) – Presidente e Consiglieri

Prima di affrontare le condotte contestate ai detti capi di incolpazione, si premette che è si reso necessario procedere alla disanima e trattazione unitaria sia dei capi d)



ed e) dell'incolpazione che di quelli a seguire, in quanto gli stessi tra loro connessi sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo e differiscono tra loro soltanto per le annualità alle quali si riferiscono: 2018-2021 il capo d), 2021- 2023 il capo e).

Come sopra specificato rispetto ai predetti capi di incolpazione, si impone una pronuncia di proscioglimento per l'ex Presidente e per tutti componenti il Consiglio Direttivo che si sono succeduti nel tempo: ciò in ossequio al principio formale del *ne bis in idem* per ciò che attiene alle condotte omissive di vigilanza e controllo a costoro contestate.

Per ciò che riguarda, invece, le violazioni descritte al capo d), anche coperte da giudicato ed afferenti l'omessa vigilanza *"sulle modalità di gestione delle carte carburanti in dotazione della sezione"* (contestata anche al successivo capo e), nonché *"sui pagamenti pari a € 10.500,00 della sezione TSN di Milano per la iscrizione personale di Mario Berardinetti e Stefano Moreni al Circolo Navigli di Milano tra il 15/01/2019 e il 03/02/2023)*, le stesse ovviamente potrebbero essere imputate al BERARDINETTI esclusivamente per ciò che riguarda la omessa vigilanza sull'operato del MORENI.

CAPI D) - E) – I) - J) – I) seconda parte – Revisori dei Conti

Con riferimento alle condotte omissive contestate ai componenti dell'organo di controllo della Sezione , il Tribunale Federale stima provata la responsabilità disciplinare, nei limiti e nei termini di seguito specificati, dei componenti dei Revisori dei Conti ed in particolare dei deferiti SFULCINI Enrico, DAL PIVA Claudio e MIRIZIO Gianluca, quest'ultimo solo per il periodo non coperto da prescrizione sino alle sue dimissioni (1 gennaio 2019 – 18 aprile 2019), con esclusione di POLLASTRI Paolo.

Secondo quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto delle Sezioni, i Revisori dei Conti *"controllano la situazione finanziaria, gli adempimenti agli obblighi civili, fiscali, previdenziali e statuari, la regolarità della documentazione contabile della Sezione,*



con facoltà di esaminare libri, registri ed atti; effettuano verifiche amministrative e di cassa. I Revisori redigono trimestralmente verbale di verifica di cassa e degli obblighi di cui al comma precedente; presentano ogni anno all'Assemblea la relazione sulla gestione dell'esercizio scaduto, che deve essere allegata al Conto Consuntivo".

Dagli atti a disposizione del Collegio, bene emerge come proprio i componenti dell'organo di controllo della Sezione siano venuti meno al dovere funzionale loro incombente, astenendosi dall'operare controlli sia formali che sostanziali sulla gestione contabile, finanziaria e fiscale: contravvenendo dunque ad ogni basilare regola a cui deve sottostare chi è investito di una carica *ad hoc*, come quella dei Revisori di Conti.

Tra l'altro, a fronte della completa omissione nell'operare i dovuti controlli, essi hanno contro il vero attestato la corrispondenza dei dati a bilancio con quelli reali: così omettendo di rilevare i disavanzi di gestione, le sistematiche sottrazioni di danaro ad opera del MORENI in danno della Sezione, e arrivando addirittura a relazionare positivamente al bilancio consuntivo 2023 portato all'approvazione dell'assemblea il 20 aprile 2024, e ciò nonostante la situazione contabile e finanziari reale fosse ben diversa rispetto ai dati contabili riportati.

Sempre a conferma del fatto che costoro avessero del tutto omesso i debiti controlli, v'è la circostanza che neppure nella seconda metà del 2023, quando li ammanchi di cassa conseguenti alla condotta appropriativa del MORENI erano molto consistenti, avevano riscontrato alcuna anomalia.

Questo Tribunale Federale aveva già avuto modo di stigmatizzare, nella decisione relativa al procedimento n.16/25 R.G. T.F., che *"tale circostanza è di assoluto rilievo atteso che, mentre si consumava il quasi tracollo economico-finanziario della Sezione TSN di Milano, i Revisori dei conti attestavano invece la assoluta regolarità dei bilanci ed il corretto appostamento delle relative voci, benché gravati del dovere*



istituzionale di operare una ordinaria e diligente verifica sulla situazione finanziaria e contabile della Sezione”.

Probanti la responsabilità disciplinare in capo ai predetti, sono inoltre le risultanze degli accertamenti eseguiti dai professionisti incaricati dal Commissario Straordinario.

In particolare, dai controlli operati dalla Dottoressa Casadei, che aveva ricevuto specifico mandato di visionare gli archivi del gestionale dagli anni dal 2018 al 2023 sono emersi, tra le altre gravi criticità riscontrate in merito alla corretta gestione della Sezione, i seguenti ammanchi di quattrini:

- 2018 – *“Dal rendiconto di cassa del Gestionale di Sportello risultano incassi contanti per € 599.282,30 ed incassiPOS per € 554.659,20 [allegato 2018/Sportello] mentre in contabilità sono riportati incassi contanti per € 421.746,50 [allegato 2018/IncassiContante] ed incassi POS per € 554.458,40 [allegato2018/IncassiPOS] con una **differenza sul contante di € 177.535,80 e sul POS di € 200,80.**”*
- 2019 - *“Dal rendiconto di cassa del Gestionale di Sportello risultano incassi contanti per € 511.376,38 ed incassi POS per € 556.152,55 (escludendo i € 3,50 del capitolo 99 che raccoglie gli incassi differiti che dovrebbero essere già contabilizzati) [allegato 2019/Sportello] mentre in contabilità sono riportati incassi contanti per € 360.258,40 [allegato 2019/IncassiContante] ed incassi POS per € 556.156,05 (quindi sono stati ricontabilizzati € 3,50) [allegato 2019/IncassiPOS] **con una differenza sul contante di € 151.117,98 e sul POS di - € 3,5.** Analogamente a quanto avvenuto per il 2018 tutti gli incassi di sportello in contanti sono stati dichiarati incassati direttamente in banca anziché transitare dalla cassa contante.”*



- 2020 – *“Dal rendiconto di cassa del Gestionale di Sportello risultano incassi contanti per € 426.598,78 ed incassi POS per € 424.804,88 [allegato 2020/Sportello] mentre in contabilità sono riportati incassi contanti per € 209.596,39 [allegato 2020/IncassiContante] ed incassi POS per € 424.056,48 [allegato 2020/IncassiPOS] con una differenza sul contante di € 217.002,39 e sul POS di € 748,40. Come già avvenuto per gli esercizi precedenti tutti gli incassi di sportello avvenuti in contanti sono stati dichiarati incassati direttamente in banca anzichè transitare dalla cassa contante.”*
- 2021 – *“Dal rendiconto di cassa del Gestionale di Sportello risultano incassi contanti per € 456.909,45 incassi POS per € 456.943,05 ed incassi “altro” per € 26.162,00 [allegato 2020/Sportello] mentre in contabilità sono riportati incassi contanti per € 195.250,80 [allegato 2021/IncassiContante] ed incassi POS per € 455.842,60[allegato 2020/IncassiPOS], come già avvenuto per l’esercizio precedente non c’è evidenza di registrazioni che indichino una contabilizzazione di quanto dichiarato incassato “altro”. **La differenza sul contante è di € 261.658,65 e sul POS di € 1.100,45.”***
- 2022 – *“Dal rendiconto di cassa del Gestionale di Sportello risultano incassi contanti per € 492.274,15 incassi POS per € 605.498,46 ed incassi “altro” per € 12.802,52 [allegato 2022/Sportello] mentre in contabilità sono riportati incassi contanti per € 257.876,19 [allegato 2022/IncassiContante] ed incassi POS per € 626.951,23 [allegato 2022/IncassiPOS]. Come già avvenuto per gli esercizi precedenti non c’è evidenza di registrazioni che indichino una contabilizzazione di quanto dichiarato incassato “altro”. La differenza sul contante e di € 234.397,96 e sul POS di - € 21.452,77 Gli incassi POS 01/01/22 – 09/01/22 sono contabilizzati due volte [allegato 2022/IncassiPOS righe evidenziate]. Anche in questo esercizio gli incassi di sportello avvenuti in*



contanti sono stati dichiarati incassati direttamente in banca anzichè transitare dalla cassa contante.

- 2023 – *“Dal rendiconto di cassa del Gestionale di Sportello risultano incassi contanti per € 409.786,10 incassi POS per € 601.712,50 ed incassi “altro” per € 24.271,82 [allegato 2023/Sportello] mentre in contabilità sono riportati incassi contanti per € 230.298,34 [allegato 2023/IncassiContante] incassi POS per € 602.196,80 [allegato 2023/IncassiPOS], non c’è evidenza di registrazioni che indichino una contabilizzazione di quanto dichiarato incassato “altro”. **La differenza sul contante è di € 179.487,76 e sul POS di - € 484,30”**.*

Parimenti, dalle risultanze afferenti la revisione della gestione contabile, finanziaria e fiscale, a opera dei Dottori Biffi ed Abatini, emergeva un dato del tutto allarmante. I detti professionisti hanno innanzitutto chiarito che il sistema contabile adottato dalla sezione TSN di Milano si basa sulla cosiddetta *“contabilità economico finanziaria”*, senza che sia prevista la registrazione delle scritture contabili secondo il metodo della *partita doppia*, metodo che impone la registrazione degli eventi aziendali in maniera simultanea su due conti (dare-avere), al fine di riconciliare le variazioni economiche di un determinato periodo dell’amministrazione con quelli che sono i corrispondenti movimenti monetari finanziari della gestione stessa.

In secondo luogo essi hanno illustrato il metodo adottato: hanno proceduto alla visione delle scritture contabili avendo riguardo alla modalità di contabilizzazione senza la partita doppia e prendendo atto che l’incasso ha lo sportello aperto al pubblico veniva gestito dal programma informatico *“gestionale di sportello”*, che opera attraverso una modalità autonoma (non sincrona) rispetto al programma di contabilità economico finanziaria.

Dagli accertamenti operati, come già evidenziato in premessa, emergeva in primo luogo la mancata tenuta del cosiddetto *“registro di cassa contante”*, nonché della



scheda contabile di cassa che consente il riscontro delle movimentazioni in contabilità. Avevano inoltre appurato dal signor Simone Tressoldi, addetto alla segreteria, che per una non meglio giustificata prassi interna da alcuni anni gli incassi quotidiani registrati col gestionale di sportello non venivano riconciliati con il contante che era fisicamente presente in cassa; Inoltre la registrazione degli incassi nel programma di contabilità veniva effettuata in corrispondenza del versamento del denaro contante in banca.

Ad avviso dei detti professionisti, mediante tale modalità di operare contabilmente, gli incassi di contante vengono rilevati sul libro *“Giornale Generale”* solo nel conto acceso alla *“Banca”* contestualmente al versamento del denaro in istituto di credito, senza però alcuna movimentazione del conto *“cassa contante”*. In tal modo, difetta appieno il riscontro dell’effettiva quantità di denaro presente in cassa prima del versamento presso l’istituto di credito.

Dall’analisi delle scritture e dalla revisione della gestione amministrativo-contabile del TSN Milano, veniva appurato nel periodo in esame, cioè dal 2018 al 2023, v’era una differenza tra gli incassi di contante rilevati dal gestionale di sportello ed i versamenti di contante in banca, pari ben 1.620.356,00 euro.

Appare certo, quindi, che i “controlli” operati dai Revisori siano stati pressoché inesistenti o, a voler dir poco, superficiali: considerato che, a mero titolo esemplificativo, nella relazione del Collegio dei Revisori al bilancio al 31 dicembre 2023, si legge testualmente che *“il conto consuntivo nel suo complesso è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione pertanto fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’associazione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023”*. Invero il bilancio consuntivo 2023, che si ricorda essere stato approvato dall’Assemblea dei soci in data 20 aprile 2024 a fronte della relazione positiva dei Revisori, conteneva



dati non conformi al vero, fosse anche solo che molte fatture relative all'anno 2023 non erano state registrate sul programma della contabilità da cui si estrae il bilancio. Se Revisori dei Conti non avessero contravenuto ai loro doveri di controllo e vigilanza, omettendoli del tutto, si sarebbero avveduti, ad esempio:

- dell'appropriazione indebita del MORENI in danno della Sezione, dalla mera scorsa dell'estratto conto della sezione riferito all'anno 2023 dal quale risultano tutta una serie di pagamenti indebiti operati dal MORENI in favore di se stesso;
- dell'omesso versamento da parte dei Consiglieri della quota di iscrizione alla Sezione;
- della illegittimità dei compensi deliberati in favore dell'ex Presidente e da costui incassati negli anni per un totale di quasi duecentomila euro;
- dell'utilizzo indebito delle carte carburante a vantaggio di MORENI e BERARDINETTI,
- della ingente debitoria nel corso degli anni che ha portato a un vero e proprio stato di dissesto finanziario della Sezione;
- della gestione a dir poco opaca gestione amministrativo contabile e della non corretta tenuta delle scritture;
- degli ingenti ammanchi di danaro dalle casse sezionali.

Da ciò consegue la assoluta grave responsabilità di:

- DAL PIVA Claudio, per tutte le violazioni disciplinare contestate;
- SFULCINI Enrico, esclusivamente ai fatti contestati a partire dal 14 febbraio 2021, data dalla quale ha assunto la carica di Revisore dei Conti;
- MIRIZIO Gianluca, per i soli fatti contestati dal 1° gennaio 2019 al 18 aprile 2019 (data di dimissioni).



Diversamente, deve essere prosciolto POLLASTRI Paolo poiché, avendo costui ricoperto l'incarico di Revisore dei Conti per un brevissimo periodo (soltanto due mesi – dal 17 novembre 2019 al 18 dicembre 2019 e dal 14 febbraio 2021 al 17 marzo 2012) ed in assenza di condotte specifiche a lei ascritte nel periodo in cui ha rivestito la carica, il Collegio ritiene non raggiunta la prova della sua responsabilità disciplinare.

CAP I - F) - H) – L) punto primo

La Procura Federale, al capo *f)*, contesta ai componenti il Consiglio Direttivo in carica dal 2023 e sino al commissariamento (SPOGLIANTI Giovanni, SCHIAVETTA Marco, CANTU' Carlo Alberto):

- di aver deliberato il pagamento in favore dell'ex Presidente BRARDINETTI Mario, nella sua qualità di Direttore Sportivo della sezione TSN di Milano, un compenso pari ad euro 2.300,00 mensili per l'anno 2024;
- di aver consentito al BERARDINETTI di ottenere un rimborso per il viaggio a Coldrano in assenza di ragioni istituzionali;
- di averli disposti o in ogni caso consentito la vendita nel 2024 delle medaglie d'oro di proprietà della sezione TSN di Milano;
- di aver omesso tutti, tranne POLLASTRI Paolo, di corrispondere le quote associative sezionali per gli anni 2023 e 2024

Anche in questo caso si impone la trattazione unitaria, considerato che anche il capo *h)* descrive la medesima violazione contenuta nell'ultima parte del capo *f)* (omesso versamento delle quote associative) dal quale si differenzia solo per le ulteriori annualità in contestazione (2021 e 2022) e l'aggiunta delle condotte riconducibili a BERARDINETTI Mario, POLLASTRI Paolo e OLIVA Aniello.

Medesimo discorso è a farsi con riferimento al capo *l) punto primo*, nel corpo del quale la Procura Federale contesta a tutti i Consiglieri succedutesi nel tempo di aver



deliberato indebitamente il pagamento di un compenso all'ex presidente Mario BERARDINETTI, in relazione alla contestazione nella contestazione di cui al capo *f) punto primo* (compenso per l'incarico come Direttore Sportivo sezionale), che anche in questo caso si differenzia dal capo *f)*, punto primo, per la annualità in contestazione e l'aggiunta di condotte riconducibili ad ulteriori soggetti.

Procedendo con ordine, con riguardo alle delibere con le quali veniva disposto dal Consiglio Direttivo il compenso al BERARDINETTI per ricoprire l'incarico di Direttore Sportivo della sezione TSN di Milano, questo Tribunale Federale stima provata, con le esclusioni che seguono, la responsabilità disciplinare di quanti hanno disposto il beneficio economico in favore dell'ex Presidente, contravvenendo alle norme regolamentari.

Andando nel dettaglio, dalle verifiche gestionali e contabili operate dal Commissario Straordinario, coadiuvato dai professionisti delegati, emergeva un dato di sicuro rilievo, ossia che l'ex Presidente BERARDINETTI dal 2016 e sino alla data del commissariamento, aveva percepito emolumenti dalla Sezione TSN Milano per un totale complessivo di 199.066,96 euro: in violazione della normativa sia statale che sportiva, che vieta che il Presidente di un sodalizio sportivo percepisca compensi.

Dagli atti depositati al fascicolo procedimentale (allegati alla relazione del Commissario Straordinario), si rileva come tali pagamenti fossero stati legittimati da due 2 delibere consiliari autorizzative, con le quali era stato disposto il versamento in favore dell'ex Presidente di somme di denaro correlate al conferito incarico di Direttore Sportivo: incarico che sarebbe servito solo da copertura alla percezione di compensi non dovuti e anzi vietati dalla normativa, atteso che gli stessi dipendenti delle Sezione TSN riferivano che il BERARDINETTI non aveva mai in concreto svolto incarichi diversi da quello di Presidente.



Dal contenuto del verbale relativo alla discussione del primo punto all'ordine della riunione del Consiglio Direttivo del 9 gennaio 2018 (delibera n. 1/18) – *“definizione contratto e compenso signor Berardinetti”* – bene si rileva come i Consiglieri fossero a conoscenza delle limitazioni di legge e di statuto a che il Presidente percepisse emolumenti, nonché dell'incompatibilità fra la carica da lui rivestita e un'eventuale assunzione da parte del TSN Milano tanto che il consigliere Carparelli dichiarava a verbale che, nel corpo della bozza di contratto presentata, sarebbe stato opportuno non inserire un compenso mensile bensì una rendicontazione.

La seconda delibera è quella adottata non all'unanimità, bensì a maggioranza, dal Consiglio Direttivo in data 10 febbraio 2022 (*delibera n. 4/22*), con la quale veniva affidato l'incarico, con un contratto di collaborazione sportiva, di Direttore Sportivo al signor BERARDINETTI Mario a fronte di un compenso netto annuo di euro 27.600,00.

Ciò premesso, non appare dubbio alcuno che i corrispettivi percepiti da BERARDINETTI Mario, costituiscano non soltanto una violazione delle norme statutarie che prevedono la gratuità della carica ricoperta, bensì anche una distribuzione indiretta degli utili, in spregio al divieto dell'art. 8, comma 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo settore*) a norma del quale *“è vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili ed avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali”*.

A tal proposito, deve innanzitutto rilevarsi che con nota ministeriale n. 2830 del 4 dicembre 2023 e successiva comunicazione del Presidente del C.O.N.I. del febbraio 2024, non sussiste più astrattamente l'*incompatibilità* formale tra la carica di presidente di un'ASD, svolta a titolo gratuito e la titolarità di un contratto di lavoro sportivo o non sportivo all'interno della stessa associazione. Nondimeno, la



situazione deve sempre essere valutata con riguardo alla concretezza del caso, per escludere che possa comunque ravvisarsi un conflitto di interessi, anche potenziale, o la violazione del divieto di distribuzione degli utili, anche in maniera indiretta.

In relazione a questo profilo, vale ricordare che le associazioni sportive devono rispettare l'assenza di fine di lucro, secondo la nuova formulazione dell'art. 8 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (sul riordino e riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici), e devono prevedere da statuto:

- la destinazione di eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio;
- Il divieto della distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominati ai soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto nel rispetto dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, in materia di impresa sociale.

Con specifico riferimento a tale ultima disposizione, va rilevato che la stessa individua alcune ipotesi che determinano una presunzione di distribuzione indiretta di utili, tra cui interessa qui la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Nel caso che ci occupa, è dalle dichiarazioni rese dai dipendenti della Sezione TSN di Milano, che ben si rileva come l'ex presidente avesse percepito compensi individuali del tutto non proporzionati all'attività svolta, ossia quella di Direttore Sportivo,



atteso che costoro come già detto, non ricordavano che costui avesse ricoperto altro incarico se non quello di Presidente.

Pertanto, appare indubbia la violazione disciplinare commessa dai componenti il Consiglio Direttivo che nel 2018 e nel 2022 avevano deliberato indebiti compensi in favore del BERARDINETTI Mario.

Quanto alla loro responsabilità disciplinare, il Tribunale Federale deve limitarla ai soli consiglieri che avevano deliberato a maggioranza dei presenti in data 10 febbraio 2022 (delibera n. 4/22). Invero i fatti commessi nel 2018 sono coperti da prescrizione, con ovvia esclusione di responsabilità di BERARDINETTI, non avendo egli preso parte alla deliberazione in suo favore, nonché del deferito OLIVA Aniello il quale ha dichiarato di essersi astenuto dalla votazione. A tal proposito, dal verbale della seduta di Consiglio del 10 febbraio 2022 – n. 322, emerge effettivamente che la decisione veniva assunta a maggioranza dei presenti e non all'unanimità e, in assenza di prova contraria da parte della Procura Federale, questo Tribunale Federale non può che prosciogliere OLIVA Aniello da questa contestazione.

Passando alla trattazione del capo *h*), in uno all'ultima parte del capo *f*), entrambi afferenti l'omesso versamento della quota associativa da parte dei Consiglieri e dell'ex Presidente dal 2021 al 2024, il Collegio ritiene che tale condotta concreti violazione disciplinarmente rilevante, disattendendo le tesi difensive che ancorano la asserita legittimità dei comportamenti al dato letterale dell'art. 43, comma 7, dello Statuto sezionale – *“La sezione può stabilire tariffe differenti sulla base dei servizi aggiuntivi erogati ai soci”*.

Come è noto, l'iter per divenire socio di una Sezione di Tiro a Segno, secondo quanto prescritto annualmente dal *“Manifesto”* di riferimento, prevede la sottoscrizione e presentazione della domanda di iscrizione predisposta dalla U.I.T.S. (iscrizione alla sezione e tesseramento all'Unione Italiana Tiro a Segno), in uno al versamento della



quota appunto di iscrizione, suddivisa a sua volta in una parte di spettanza della Sezione ed un'altra riguardante il tesseramento e quindi spettante alla U.I.T.S..

Nel caso di specie, contro norme regolamentali e statutarie che impongono il pagamento integrale di quando previsto nel “*Manifesto*”, il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, al momento del rinnovo annuale dell'iscrizione, versavano la sola parte di quota concernente il tesseramento U.I.T.S., omettendo la quota di spettanza della Sezione, cagionando di conseguenza alla stessa Sezione un danno a rilevanza patrimoniale.

Sul punto le difese si appellano, come anzidetto, alla previsione statutaria contenuta nell'articolo 43, comma 7, dello Statuto della Sezione TSN. Invero il dato letterale della norma, che si ricorda prevede che la Sezione possa stabilire tariffe differenti (della quota di spettanza della sezione stessa) sulla base di servizi aggiuntivi erogati ai soci, è di chiara e univoca interpretazione, consentendo una deroga all'importo stabilito dal Consiglio Direttivo U.I.T.S., qualora la Sezione incrementi i servizi a favore degli associati.

E' soltanto in questo caso che la Sezione può derogare e solo in aumento, all'importo stabilito dalla U.I.T.S..

Da ciò consegue che la volontaria omissione del pagamento della quota di spettanza del TSN Milano dal 2021 al 2024, concreta violazione a rilevanza disciplinare dell'ex Presidente e di tutti e Consiglieri, con eccezione del solo POLLASTRI Paolo, in carica dal 2021, che ha provveduto a riversare le quote omesse.

Passando poi alla cupa ed eticamente ripugnante vicenda relativa alla vendita dell'oro della Sezione, come si è avuto modo di specificare in premessa, la stessa costituisce la cartina al tornasole della gestione indebita della Sezione TSN di Milano.



E' stato lo stesso ex Presidente BERARDINETTI a riferire al Commissario Straordinario di aver fatto fondere le medaglie d'oro storiche della Sezione, per poi trasformare in poco più di venti lingotti da cinque grammi ciascuno. Però, mentre in un primo momento aveva riferito che i detti lingotti erano ancora conservati all'interno della cassaforte, successivamente dichiarava al Commissario Straordinario di aver prelevato i lingotti dalla cassaforte e di averli venduti con l'ausilio del Consigliere SPOGLIANTI Giovanni, ricavando una somma di denaro che oscillava tra i 5.000,00 e gli 8.000,00 euro.

Ad avviso dell'ex Presidente la vendita dei lingotti a privati avrebbe consentito un maggior profitto.

Ebbene, di tale operazione così moralmente ripugnante, non risulta alcuna traccia contabile; né è stata rinvenuta alcuna delibera consiliare autorizzativa in tal senso.

E quindi, ad avviso del Tribunale Federale, dalle modalità complessive con cui è stata compiuta questa spregevole operazione (assenza di delibera, assenza di redazione di un verbale di catalogazione delle medaglie, assenza di annotazione contabile, assenza di versamento del ricavato della vendita nelle casse sezionali) appare ben provata la responsabilità del BERARDINETTI Mario che, in odio ai basilari doveri correlati all'importante e significativa carica apicale ricoperta, si appropriava delle medaglie della Sezione e ne annientava il valore simbolico, e le faceva fondere in totale sprezzo del loro significato al solo fine di un volgare e personale lucro.

CAP I – G) e K)

Le condotte descritte a questi capi di incolpazione, analizzate simultaneamente per ragioni di economia espositiva, attengono a violazioni disciplinari contestate al solo ex Presidente BERARDINETTI.

In particolare, la Procura Federale gli oppone di essersi appropriato indebitamente di somme di denaro della Sezione TSN e in particolare non soltanto di aver richiesto



ed ottenuto indebitamente un rimborso spese pari a 1.080,00 euro per un viaggio a Coldrano che non rivestiva carattere istituzionale, ma soprattutto di aver illegittimamente percepito tra il 2016 ed il 2024, compensi per un totale di 199.066,96 euro.

Secondo la tesi Procura Federale, cui questo Tribunale Federale aderisce, le predette somme di denaro sarebbero state incassate indebitamente e in violazione delle norme federali in quanto, sebbene formalmente costituenti corrispettivo per l'incarico come Direttore Sportivo della Sezione, nella sostanza costituivano in pratica una vera e propria retribuzione per aver ricoperto la carica di Presidente.

In effetti, l'assenza di documentazione autorizzativa o esplicativa della motivazione sottesa alla percezione di tali ingenti somme di denaro da parte dell'ex Presidente Berardinetti, con la sola eccezione delle due delibere consiliari (del 2018 e del 2022) con le quali era stato appunto autorizzato lo stanziamento di un compenso annuo in favore di BERARDINETTI Mario Direttore Sportivo della Sezione, comprovano l'illegittima apprensione di danaro da parte del deferito in violazione di legge e di statuto.

Tale circostanza di suo dimostra la particolare spregiudicatezza con cui è stata, a vantaggio individuale, gestita la Sezione TSN di Milano. Di contro, da chi ricopre la carica di Presidente di una primaria Sezione TSN, ci si aspetta una condotta irreprensibile, specchiata, improntata all'ossequio delle norme regolamentari e statutarie e ad una gestione diligente da *bonus pater familias*.

Nel caso di specie, così non è affatto stato e il deferito BERARDINETTI ha gravemente abusato della carica ricoperta, contravvenendo ai doveri impostigli dalle norme della U.I.T.S. ed ha attinto senza scrupolo alcuno dalle casse sezionali, distraendo in suo personale favore e in maniera del tutto illegittima, ingenti somme



di denaro: così commettendo gravissime violazioni che non possono non essere degnamente sanzionate che con la radiazione dalla federazione sportiva.

In conclusione, Tribunale Federale, previa:

- declaratoria di prescrizione delle condotte commesse sino al 31 dicembre 2018
- dichiarazione di improcedibilità dell'azione disciplinare per violazione del principio del *bis in idem* in relazione alle condotte di cui ai capi *a) – d) – e)* (questi ultimi due con riferimento alle sole condotte ascritte all'ex Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo), per le quali si è già pervenuto a decisione irrevocabile nel procedimento n. 16/25 R.G. T.F.
- Intervenuta efficacia dell'applicazione, ex art. 42 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., nei confronti del deferito GUADAGNI Luigi Gianmario della sanzione la sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni 1;

proscioglie:

- MORENI Stefano per la violazione ascrittagli al capo *a)*, perché i fatti ivi descritti sono stati già stato oggetto di precedente decisione,
- BERARDINETTI Mario per le violazioni ascrittagli ai capi *d)* ed *e)*, perché i fatti ivi descritti sono stati già stato oggetto di precedente decisione, nonché al capo *l)* per insussistenza della violazione;
- SPOGLIANTI Giovanni, CANTU' Carlo Alberto, SCHIAVETTA Marco, per le violazioni ascrittagli ai capi *d)* ed *e)*, perché i fatti ivi descritti sono stati già stato oggetto di precedente decisione;
- POLLASTRI Paolo, per le violazioni ascrittagli ai capi *d)* ed *e)*, perché i fatti ivi descritti sono stati già stato oggetto di precedente decisione per ciò che attiene la parte di contestazione che lo vede deferito nella qualità di membro



del Consiglio Direttivo, mentre per insussistenza della violazione, per ciò che attiene alla carica di Revisore di Conti, nonché ai capi *j)* ed *l) secondo periodo*, per insussistenza della violazione

- OLIVA Aniello, per la violazione ascrittagli al capo *e)*, perché i fatti ivi descritti sono stati già stato oggetto di precedente decisione, nonché per il capo *l)* per insussistenza della violazione;

e dichiara la responsabilità disciplinare dei deferiti BERARDINETTI Mario, MORENI Stefano, SPOGLIANTI Giovanni, CANTU' Carlo Alberto, SCHIAVETTA Marco, POLLASTRI Paolo, OLIVA Aniello, DAL PIVA Claudio, SFULCINI Enrico, MIRIZIO Gianluca, CASTAGLIUOLO Alessandra per le residuali condotte loro ascritte.

Quanto al trattamento sanzionatorio da applicare ai responsabili, il Tribunale Federale ritiene che le contestazioni siano avvinte dal vincolo della continuazione, figura che presuppone la sussistenza di elementi costitutivi quali: una pluralità di azioni o omissioni, una pluralità di violazioni della medesima o di diverse norme, il collegamento tra le diverse condotte volte alla esecuzione del medesimo disegno illecito.

Quanto poi alle circostanze aggravanti contestate, il Collegio reputa sussistenti nel caso di specie, soltanto quelle di cui all'art. 10, comma 1. lett. *a)* – *l'aver agito con abuso di potere e violazione dei doveri* - e lett. *g)* – *aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità* Regolamento di Giustizia U.I.T.S. e non anche quelle disciplinate alle lett. *d)* ed *i)*.

In particolare, come è noto, l'aggravante dell' "*aver agito per motivi abietti*" (art. 10 lett. *d)*) presuppone che l'illecito sia commesso per ragioni turpi ed ignobili e quindi idonee a suscitare ripugnanza: condizione questa che appare non riferibile ai fatti per cui si procede; parimenti è da escludere l'aggravante del "*aver commesso l'infrazione per eseguirne ed occultarne un'altra*", atteso che dal compendio



probatorio in atti non emerge in maniera inequivocabile che alcuno dei deferiti abbia commesso le violazioni con lo specifico scopo di commettere o nascondere un altro illecito.

Al solo deferito POLLASTRI Paolo, inoltre, vanno concesse le circostanze attenuanti di cui all'art. 12, comma 1, lett. *b)* del Regolamento di Giustizia U.I.T.S – *“essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione”* e *c)* - *“l'aver prima del giudizio interamente riparato il danno”*. Infatti, dalla relazione a firma del Commissario Straordinario si rileva chiaramente come costui sin da subito si sia non soltanto adoperato in maniera assai faticosa per coadiuvare l'Avv. Filippo Giancola nell'impegnativa ricostruzione della gestione amministrativa-economica-finanziaria-fiscale della Sezione TSN di Milano, ma ha anche riversato alla Sezione TSN di Milano le quote di iscrizione il cui versamento era stato omesso. Alla luce, quindi, del comportamento tenuto dal deferito, il Tribunale Federale stima di pervenire ad un bilanciamento delle circostanze con un giudizio di prevalenza delle attenuanti rispetto alle contestate aggravanti.

Pertanto, il Tribunale Federale valuta le singole condotte poste in essere dai deferiti in relazione all'apporto causale fornito da ciascuno, alla eventuale reiterazione nel tempo dei comportamenti disciplinarmente rilevanti, all'entità del danno cagionato, alla gravità dei fatti contestati, stima equo applicarsi a:

- BERARDINETTI Mario - in relazione ai capi *b)* – *g)* e *k)* – *h)* - la sanzione della radiazione
- MORENI Stefano - in relazione al capo *b)* - la sanzione della radiazione
- SPOGLIANTI Giovanni, CANTU' Carlo Alberto, SCHIAVETTA Marco - in relazione ai capi *f)* – *l) primo punto*, *h)* - la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni cinque;



- POLLASTRI Paolo - in relazione ai capi *f)* ed *h)*, *l) primo punto* - la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni due;
- OLIVA Aniello – in relazione al capo *h)* - la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni uno;
- DAL PIVA Claudio - in relazione ai capi *d)*, *e)*, *i)*, *j)*, *l) (secondo punto)* - la sanzione della radiazione;
- SFULCINI Enrico - in relazione ai capi *d)*, *e)*, *i)*, *j)*, *l) (secondo punto)* - la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni cinque;
- MIRIZIO Gianluca - in relazione ai capi *d)*, ed *l) (secondo punto)* limitatamente al periodo 1 gennaio 2019 – 18 aprile 2019 – la sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni uno;
- CASTAGLIUOLO Alessandra – in relazione al capo *c)* - la sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni tre e mesi sei.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, all'esito della camera di consiglio, previa declaratoria di intervenuta prescrizione delle condotte commesse sino al 31 dicembre 2018, ex art. 45, n. 3, lett. *b)* del Regolamento di Giustizia U.I.T.S.,
preso, altresì, atto dell'intervenuta efficacia nei confronti di GUADAGNI Luigi Gianmario, dell'applicazione, ex art. 42 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., della sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni uno;

dichiara



MORENI STEFANO, responsabile per l'illecito disciplinare di cui al capo B), ritenute sussistenti le circostanze aggravanti di cui all'art. 10, comma 1, lett. *a)* e *g)* e per l'effetto applica al predetto la sanzione disciplinare della radiazione;

BERARDINETTI Mario, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, responsabile per gli illeciti disciplinari a lui ascritti al capo B) – ai capi G) e K) - al capo H) e ritenute sussistenti le circostanze aggravanti di cui all'art. 10, comma 1, lett. *a)* e *g)*, per l'effetto applica al predetto la sanzione disciplinare della radiazione;

SPOGLIANTI Giovanni, CANTU' Carlo Alberto, SCHIAVETTA Marco, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, responsabili per gli illeciti disciplinari loro ascritti ai capi F) ed L) punto 1) - al capo H), ritenute sussistenti le circostanze aggravanti di cui all'art. 10, comma 1, lett. *a)* e *g)*, applica ai predetti la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni cinque;

POLLASTRI Paolo previo riconoscimento del vincolo della continuazione, responsabile per gli illeciti disciplinari a lui ascritti ai capi F) ed H), così riunite le contestazioni, – al capo L) e, ritenute applicabili le circostanze attenuanti di cui all'art. 1, comma 1, lett. *b)* e *c)* in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti di cui all'art. 10, comma 1, lett. *a)* e *g)*, per l'effetto applica al predetto la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni 2;

OLIVA Aniello, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, responsabile per l'illecito disciplinare a lui ascritto al capo H) e, ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 10, comma 1, lett. *a)*, per l'effetto applica al predetto la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni uno;



DAL PIVA Claudio previo riconoscimento del vincolo della continuazione, responsabile per gli illeciti disciplinari a lui ascritti ai capi D) – E) – I) – J) – L), così riunite le contestazioni e, ritenute sussistenti le circostanze aggravanti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e g), applica al predetto la sanzione disciplinare della radiazione;

SFULCINI Enrico previo riconoscimento del vincolo della continuazione, responsabile per gli illeciti disciplinari a lui ascritti ai capi D) – E) – I) – J) – L), così riunite le contestazioni e, ritenute sussistenti le circostanze aggravanti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e g), applica al predetto la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni cinque;

MIRIZIO Gianluca responsabile per l'illecito disciplinari a lui ascritto al capo D) ed al capo L), limitatamente al periodo dal 1 gennaio 2019 al 18 aprile 2019, ed applica al predetto la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni uno;

CASTAGLIUOLO Alessandra responsabile per l'illecito disciplinare di cui al capo C) e per l'effetto applica alla predetta la sanzione disciplinare da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni tre e mesi sei;

proscioglie **LORENZINI Marco Paolo**, **MARZORATI Andrea** e **CARPARELLI Alessio** dagli illeciti disciplinare loro ascritti ai capi D) ed L).

Per il resto delle incolpazioni proscioglie gli incolpati perché in questa sede non sussiste il fatto di rilievo disciplinare; ovvero perché è prescritto; ovvero perché è stato in precedenza accertato il fatto e reso titolo di condanna.

Così deciso in Roma in data 10 novembre 2025.

Trenta giorni per il deposito delle motivazioni.

Il Presidente



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Dott. Giuseppe Severini

Il Componente

Avv. Raffaella Vignotto

Il Componente, estensore

Avv. Angela Inghilleri